



## **Rapporto di lavoro e rapporto previdenziale giuridicamente distinti**

*Renzo La Costa*

Il minore importo retributivo concordato con il lavoratore in sede di conciliazione, non incide minimamente sulla contribuzione dovuta all'Inps che legittimamente può attivare le procedure di riscossione sulla base di un diverso parametro (quale, ad es. la retribuzione contrattuale applicabile. Il principio, più volte affermato in giurisprudenza di legittimità trova continuazione da ultimo nella ordinanza della suprema Corte nr. 12635 del 19.6.2020.

la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione proposta da una srl avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto contribuzione INPS relativa a lavoratori dipendenti.

La Corte territoriale rigettava il motivo di appello con il quale la società valorizzava a fini ostativi della pretesa contributiva la circostanza che una delle lavoratrici cui si riferiva l'accertamento ispettivo da cui scaturiva la cartella opposta, a fronte della corresponsione di una somma a titolo di risarcimento danni aveva rinunciato, con verbale di conciliazione giudiziale, ai propri diritti di natura retributiva. I giudici d'appello richiamavano due arresti della suprema Corte (Cass. n. 17495 del 2009 e n. 6001 del 2012) ed argomentavano che la transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore non era opponibile all'istituto previdenziale e non incideva sul credito contributivo derivante dalla legge, in relazione all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non compiutamente regolarizzato e non correttamente retribuito.

Per la cassazione della sentenza la s.r.l. proponeva ricorso, sostenendo tra l'altro al più si poteva ritenere l'assoggettabilità a contribuzione della sola somma oggetto della conciliazione giudiziale, molto inferiore a quella oggetto dell'accertamento INPS, considerato che nessun altro importo aveva percepito la lavoratrice.

La soluzione secondo la quale – ha introdotto la suprema Corte - in tema di obblighi previdenziali la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine all'obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all'INPS, è stata ribadita ancora di recente dalla stessa Corte (Cass. n. 8662 del 28/03/2019).

Essa trova fondamento nel principio, richiamato in numerosi arresti\* circa l'autonomia tra il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, che è

giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro. L'obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l'instaurarsi del rapporto lavorativo, ma è da esso autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti.

Non si discute quindi nel caso di assoggettabilità (o meno) a contribuzione dell'importo stabilito nell'accordo transattivo, ma della possibilità dell'istituto previdenziale di far valere sulla base di un titolo diverso la propria pretesa contributiva in relazione al rapporto di lavoro oggetto di transazione.

In coerenza con tale linea argomentativa, la suprema Corte ha già affermato che, stante l'insensibilità dell'obbligazione contributiva agli effetti della transazione, l'INPS può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, sulla base dello stesso contratto di transazione e del contesto dei fatti in cui è inserito - le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (Cass.17/02/2014 n. 3686; Cass. 28/07/2009 n. 17495). Nel caso, nessun rilievo ostativo alla pretesa contributiva assumeva quindi la transazione intervenuta tra le parti, non essendo posta in discussione la spettanza della retribuzione assunta dall'Inps a parametro per la commisurazione dei contributi richiesti con la cartella opposta, a nulla rilevando, per la sopra ribadita autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro, se essa sia stata in concreto corrisposta o meno. Ne è seguito coerentemente il rigetto del ricorso.

\*(v. in particolare, Cass. 04/08/2017 n. 19587, Cass.23/11/2017 n. 27933, Cass. 05/02/2014 n. 2642; Cass. 17/04/2012 n. 6001, Cass. 23/09/2010 n. 20146)